



Civile Ord. Sez. 6 Num. 19013 Anno 2016

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 27/09/2016

ORDINANZA

sul ricorso 12621-2015 proposto da:

SCARIMBOLO ISABELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PARAGUAY, 3/5, presso lo studio dell'avvocato LORENZO
COLEINE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE
MASSARI giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro


AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *resistente* -

5484
16

avverso la sentenza n. 2691/1/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI del 10/11/2014, depositata il
22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.



R

d

In fatto e in diritto

Scarimbolo Isabella ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Puglia meglio indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto l'appello dell'Ufficio contro la sentenza che aveva annullato l'accertamento emesso a carico della contribuente, socia al 50 % della ST Auto capital srl, sulla base dei maggiori redditi accertati a carico della società con avviso divenuto definitivo per mancata impugnazione.

L'Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione e falsa dell'art.85 TUIR 38, 39 e 42 DPR n.600/73, 54 e 55 DPR n.633/72, 41,44 e 47 DPR n.917/86, 2967 2729 e 2727 c.c., l.n.212/2000, è manifestamente inammissibile e infondato.

Nessuna questione può qui farsi, anzitutto, in ordine alla natura di società a ristretta base sociale che la CTR ha affermato essere stata incontrovertibile e che la stessa parte ricorrente non ha documentato di avere posto in discussione nel corso del giudizio di merito.

Quanto alla restante parte della censura, laddove pone in discussione il meccanismo che riconduce ai soci di società di capitali la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extra bilancio posti a base dell'accertamento notificato alla ricorrente, è sufficiente rammentare che la CTR si è perfettamente uniformata all'indirizzo di questa Corte, alla quale va data continuità, secondo il quale in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass. n. 5076 del 2011, n. 9519 del 2009 e n. 7564 del 2003; Cass. n.6780/03; Cass. n.7564/03; Cass. 16885/03; Cass.n.18640/2008; Cass.n.8954/13-. Prova che nel caso di specie la CTR non ha riscontrato ritenendo che il contribuente non aveva provato la mancata distribuzione.

Resta solo da dire che il tentativo di sottoporre a questa Corte elementi probatori che dimostrerebbero l'assenza di distribuzione degli utili non può essere in alcun modo assecondato, non risultando la Cassazione dotata di poteri di verifica del materiale probatorio invece riservati al giudice di merito- fatti salvi i rimedi di cui al n.5 dell'art.360 c.1 c.p.c. - .

La censura relativa al carattere definitivo dell'accertamento reso a carico della società ST Auto Capital srl che la ricorrente ha prospettato sia nel primo che nel secondo motivo non sembra fondata in relazione a quanto di seguito esposto.

In effetti, si è già ritenuto che stante l'indipendenza dei procedimenti relativi alla società ed al singolo socio, non è necessario nel giudizio promosso dal singolo socio, di impugnazione dell'accertamento a lui rivolto a fini IRPEF, che l'accertamento dei maggiori ricavi in capo alla





società sia divenuto definitivo (Cass.n.16385/2003). Ne consegue che, costituendo il valido accertamento, a carico della società, in ordine ai ricavi non contabilizzati, soltanto il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi, resta salva per il socio, il quale abbia separatamente impugnato l'accertamento a lui notificato, relativo al reddito da partecipazione, senza avere preso parte, o essere messo in grado di farlo, al processo instaurato dalla società al fine di impugnazione dell'accertamento IRPEG, la facoltà di contestare - oltre la presunzione di distribuzione dei maggiori utili sociali - anche la ricorrenza di tale presupposto (cfr. Cass. n. 19606 del 2006; Cass. n.21356/2009; Cass. n.17966/2013, nelle quali si è affermato che la decisione presa in relazione all'accertamento del maggiore reddito della società di capitali non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del socio, nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo concernente il maggior reddito da partecipazione, e che il giudice di merito non può limitarsi ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza pronunciata nei confronti, della società).'

Ora, la sentenza impugnata, pur essendosi discostata da tali principi ritenendo che l'accertamento emesso a carico della società fosse ormai divenuto definitivo, non consentendo alla parte contribuente (socio) di fare valere eventuali vizi dell'azione accertativa nei suoi confronti, non ha dato luogo ad una statuizione errata nel dispositivo, dovendosi correggere la motivazione nei termini di seguito esposti.

Ed invero, quanto alla dedotta invalidità dell'atto accertativo per difetto di contraddittorio nei confronti del socio, è sufficiente rammentare che in tema di accertamento tributario, le garanzie previste dall'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si riferiscono espressamente agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti "nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali", e, quindi, sono assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica, ma non si estendono al terzo a carico del quale emergano dati, informazioni o elementi utili per l'emissione di un avviso di accertamento - cfr. Cass.n.16354/2012 e Cass.n.7598/2014; Cass.n.21391/2014-. Ciò impedisce di ritenere che la CTR abbia errato nell'escludere il vizio dell'atto accertativo, sia pure seguendo un percorso argomentativo da emendare.

Analogamente, la questione relativa alla mancata autorizzazione dell'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art.33 c.3 dPR n.600/73 e dell'art.63 dPR n.633/73, pure prospettata dalla socio contribuente, non poteva che essere disattesa, non avendo la stessa nemmeno prospettato che fosse pendente a carico del soggetto interessato un procedimento penale tale da richiedere l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria - circostanza che la stessa ricorrente ipotizza senza allegare o prospettare alcun elemento documentale a sostegno.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va quindi rigettato. Ricorrono giusti motivi, in relazione

⋮

alle motivazioni sopra esposte, per compensare le spese del giudizio.

PQM

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell'art.13 comma 1 quater d.PR n.115/2002.

Così deciso il 6.7.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

9